

Modello 1 – da utilizzare per accordi tra azienda e rappresentanze sindacali in cui è presente un fondo di categoria.

ACCORDO AZIENDALE

Il giorno tra la (di seguito denominata azienda) rappresentata dal Sig. e i rappresentanti sindacali della società Sigg.

PREMESSO

- Che finalità dell'accordo è prevedere la facoltà per i lavoratori dell'azienda di optare, su base volontaria, per una diversa forma di previdenza complementare rispetto al Fondo pensione di categoria;
- Che per il raggiungimento di questa finalità è stata individuata la possibilità di un'adesione su base contrattuale collettiva al Fondo Pensione Aperto "Arca Previdenza autorizzato a norma di legge ed iscritto al n 26 dell'Albo dei fondi pensione aperti;
- Che l'entità del finanziamento rivolto a detta forma di previdenza sarà determinato in misura comunque non inferiore a quella tempo per tempo prevista dalla contrattazione collettiva per il fondo di categoria.

VIENE CONCORDATO QUANTO SEGUE:

1. ISTITUZIONE E MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA FORMA PENSIONISTICA

E' istituita a favore del personale dell'azienda una forma di previdenza complementare, in regime di contribuzione definita, ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni (d'ora in poi decreto), da realizzarsi mediante l'adesione ed il versamento dei contributi specificati al successivo punto 2 al Fondo Pensione Aperto "ARCA PREVIDENZA" (di seguito "FPA"), istituito e gestito da Arca Fondi SGR S.p.A.

L'adesione al FPA è alternativa all'adesione al fondo di categoria, pertanto i dipendenti già iscritti al fondo di categoria, potranno aderire al FPA solo a condizione che vi trasferiscano la posizione maturata presso il fondo di categoria.

L'adesione, preceduta dalla consegna del Regolamento, con i relativi allegati, e della Nota Informativa del FPA, è libera e volontaria e si realizza mediante la sottoscrizione e la consegna all'Azienda dell'apposita domanda. Le condizioni di adesione sono quelle previste dal Regolamento del FPA.

Ai sensi dell'art. 8, comma 7, lett. b), n. 1) del D.Lgs. n.252/2005, l'adesione al FPA può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando presso l'azienda. A tale proposito, in deroga alle eventuali previsioni difformi previste dagli accordi o contratti collettivi applicabili al personale dipendente dell'azienda, le parti individuano nel FPA la forma pensionistica collettiva alla quale deve essere trasferito il TFR maturando. Il presente accordo, per tale effetto, verrà notificato, dall'azienda, in modo diretto e personale, a ciascun lavoratore. In caso di conferimento tacito del TFR maturando, l'azienda si impegna ad assolvere gli obblighi informativi previsti dalla normativa al fine di consentire in ogni caso una scelta consapevole.

L'azienda si impegna a comunicare al FPA le generalità dei lavoratori che hanno aderito mediante conferimento tacito del TFR maturando; a sua volta il FPA provvederà a comunicare al dipendente l'avvenuta adesione, trasmettendogli copia del Regolamento e della Nota Informativa.

Il TFR maturando conferito tacitamente viene versato nel comparto "Obiettivo TFR" del FPA; in seguito il lavoratore può in qualsiasi momento, tra-sferire la propria posizione presso un'altro comparto di investimento previsto dal Regolamento del FPA.

L'Azienda provvederà ad inviare al Fondo Pensione Aperto ARCA PREVIDENZA, copia della domanda di adesione e di eventuali successive indicazioni, tramite il soggetto Collocatore del FPA, che ha curato l'adesione e presso il quale l'aderente potrà eventualmente rivolgersi per avere notizia della propria posizione.

L'azienda provvederà alle operazioni di versamento dei contributi e comunicherà al FPA le informazioni necessarie per la gestione delle posizioni individuali e per l'assolvimento degli obblighi fiscali.

2. FINANZIAMENTO

Il finanziamento al FPA è così stabilito:

- a carico Dipendente, in base a quanto stabilito dal C.C.N.L. di categoria oppure il % (in percentuale sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR), fatta salva la facoltà di contribuire con un'aliquota maggiore;
- a carico Azienda, in base a quanto stabilito dal C.C.N.L. di categoria oppure il % (in percentuale sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR);
- il T.F.R. così regolato:
 - Per i lavoratori con prima occupazione post 27 aprile 1993, il 100% del TFR maturando
 - Per i lavoratori con prima occupazione antecedente il 28 aprile 1993, il 100% del TFR o quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria o in misura non inferiore al 50% del TFR stesso.

Le quote di TFR continueranno a essere versate in caso di sospensione dei contributi a carico del dipendente e dell'azienda.

Le trattenute in busta paga ed il versamento dei contributi al Fondo saranno effettuati dall'Azienda con cadenza mensile a decorrere dal mese successivo all'adesione.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il lavoratore comunica al datore di lavoro la misura dei contributi che intende versare nell'anno successivo; in caso di mancata comunicazione, si intende confermata la disposizione in essere.

Il presente accordo recepisce in automatico gli eventuali incrementi contributivi fissati per il fondo di categoria.

3. PERDITA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro con l'azienda senza che siano maturati i requisiti previsti per l'erogazione delle prestazioni, il lavoratore potrà chiedere, oltre a quanto previsto dal Regolamento del FPA, anche il riscatto dell'intera posizione maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del decreto.

4. RINVIO A NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, le Parti rinviando al Regolamento e alla Nota Informativa del FPA nonché alla normativa tempo per tempo vigente. In presenza di situazioni che possono incidere su quanto previsto nel presente accordo, le Parti si impegnano ad incontrarsi per valutare le soluzioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, data.....

Firma rappresentante aziendale.....

Firma delle rappresentanze sindacali